La nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI tra private enforcement antitrust e tutela del garante: le Sezioni Unite chiudono il cerchio con la sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026

di AVV. SERGIO AMICARELLI

Sentenza commentata: **Cassazione Civile Sez. Unite, 28 agosto 2026, n. 24825, Pres. d'Ascola, Rel. Porreca***

PREFAZIONE - L'evoluzione giurisprudenziale: dalla nullità totale alla nullità parziale, dalle fideiussioni omnibus alle specifiche

1. Il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 e le clausole censurate

La vicenda giurisprudenziale oggetto del presente commento trae origine dal **provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005** con cui la Banca d'Italia, allora autorità garante della concorrenza nel settore creditizio ai sensi degli artt. 14 e 20 l. n. 287/1990, accertò che lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI conteneva disposizioni tali da integrare, ove applicate in modo uniforme, una violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287/1990 (c.d. "legge Antitrust"), che vieta le intese tra imprese aventi per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza.

Le tre clausole censurate sono le seguenti:

- **Clausola di reviviscenza** (art. 2 dello schema ABI): il fideiussore si impegna a rimborsare alla banca le somme che quest'ultima fosse tenuta a restituire a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti ricevuti dal debitore principale, o per qualsiasi altro motivo;
- **Clausola di deroga all'art. 1957 c.c.** (art. 6 dello schema ABI): i diritti della banca derivanti dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione del credito, senza

* Sentenza disponibile sul sito internet di Centro Anomalie Bancarie all'indirizzo: https://centroanomaliebancarie.eu/wp-content/uploads/2026/09/2576-cassazione-sezioni-unite-28-agosto-2026-n-24825.pdf

che essa sia tenuta ad agire nei confronti del debitore o del fideiussore entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato;

- **Clausola di sopravvivenza** (art. 8 dello schema ABI): nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.

La diffusione pressoché universale di tali clausole nel sistema bancario fu ritenuta dall'Autorità non frutto di un fenomeno spontaneo di mercato, bensì conseguenza di un'**intesa anticoncorrenziale** che coordinava il comportamento degli istituti associati all'ABI, in danno dei garanti, su cui venivano traslate le conseguenze negative dell'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca e dell'eventuale invalidità dell'obbligazione principale.

2. Il primo orientamento giurisprudenziale: nullità totale della fideiussione

Nella fase immediatamente successiva al provvedimento, una parte della giurisprudenza di merito pervenne alla conclusione della **nullità integrale** del contratto di fideiussione, ritenendo che l'illiceità delle clausole censurate si comunicasse all'intero negozio ai sensi dell'art. 1418 c.c., ovvero per effetto della disposizione di cui all'art. 2, comma 3, l. n. 287/1990 (che sanziona con la nullità "ad ogni effetto" le intese vietate). In questa prospettiva, il contratto a valle era considerato esso stesso espressione e attuazione dell'intesa illecita a monte, con la conseguenza che la nullità non poteva limitarsi alle sole clausole illecite ma doveva travolgere l'intero vincolo fideiussorio *[Tribunale Ordinario Vercelli, sez. 1, sentenza n. 244/2021][Tribunale di Roma, Sentenza n. 9886 del 7 giugno 2024]*.

Questa tesi poggiava sull'assunto che le clausole censurate non fossero scindibili dal contratto, in quanto costitutive di un assetto di interessi unitario concepito in funzione delle esigenze dell'istituto bancario. Alcune pronunce di merito giunsero così alla revoca dei decreti ingiuntivi opposti e alla liberazione totale del fideiussore (cfr., per un'applicazione del principio, Tribunale di Pisa n. 533/2018; Tribunale di Salerno n. 3016/2018).

3. Il secondo orientamento: nullità parziale e principio di conservazione (Cass. SS.UU. n. 41994/2021)

Il contrasto tra le posizioni che propugnavano la nullità totale e quelle che invece escludevano qualsiasi forma di tutela reale fu definitivamente composto dalle **Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021**, che enunciò il seguente principio di diritto, universalmente noto:

> «I contratti di fideiussione «a valle» di intese dichiarate parzialmente nulle dall›Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell›art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l›intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti» *[Tribunale di Roma, Sentenza n. 9886 del 7 giugno 2024] [Tribunale Di Nocera Inferiore, Sentenza n. 1647 del 12 Maggio 2025]*.

La Corte, applicando il **principio di conservazione** del contratto, escluse che la sanzione si estendesse all'intero negozio, precisando che l'estensione all'intero contratto è possibile solo ove la parte interessata alleghi e dimostri, ai sensi dell'art. 1419 c.c., che le clausole colpite da nullità erano essenziali e che

i contraenti non avrebbero concluso il contratto in loro assenza. Tale onere grava su chi ha interesse alla totale caducazione, non potendo il giudice rilevarlo d'ufficio *[Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 17437 del 02/06/2026]*.

La giurisprudenza successiva consolidò ulteriori principi complementari: necessità della produzione in giudizio del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, che non è riconducibile al *iura novit curia* trattandosi di atto amministrativo *[Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 17437 del 02/06/2026]*; ammissibilità della rilevazione officiosa della nullità parziale purché i relativi presupposti di fatto risultino acquisiti agli atti nel rispetto delle preclusioni istruttorie *[Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 17437 del 02/06/2026]*; qualificazione dell'eccezione di nullità come eccezione in senso lato, rilevabile anche in appello *[Sez. Terza Civile, Ordinanza n. 24102 del 27/07/2026]*.

4. Il dibattito sulla categoria della fideiussione: omnibus vs. specifica

Una volta consolidato il principio della nullità parziale per le fideiussioni omnibus, il fronte del contenzioso si spostò sulla questione dell'**estendibilità di tale principio alle fideiussioni specifiche**, ossia a quelle garanzie riferite a obbligazioni determinate nascenti da una specifica operazione bancaria (mutuo, apertura di credito, ecc.), distinte dalle fideiussioni omnibus, che coprono invece tutte le obbligazioni, presenti e future, del debitore principale.

L'orientamento prevalente, supportato dalla giurisprudenza di merito e da plurime pronunce di legittimità, propendeva per la **non estensibilità**: il provvedimento della Banca d'Italia del 2005 aveva ad oggetto esclusivamente lo schema di fideiussione omnibus, e il giudizio di illiceità era stato ancorato alla struttura propria di quella tipologia contrattuale, in quanto idonea ad addossare al fideiussore le conseguenze dell'estensione illimitata della garanzia su una serie indefinita di obbligazioni future *[Tribunale Di Salerno, Sentenza n. 1808 del 22 Aprile 2025][Corte di Appello di Bari, Sentenza n. 438 del 18 marzo 2024]*. In questa prospettiva, la presenza delle medesime clausole in una fideiussione specifica non valeva come prova privilegiata dell'intesa, dovendo il garante dimostrare autonomamente l'esistenza di un accordo anticoncorrenziale riguardante anche quella tipologia *[Sentenza n. 3477/2025] [Tribunale Di Salerno, Sentenza n. 1808 del 22 Aprile 2025]*.

> «La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d›Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione «omnibus», per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l›invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti» (Cass. nn. 21841/2024 e 26847/2024) *[Tribunale Di Salerno, Sentenza n. 1808 del 22 Aprile 2025][Tribunale Di Torino, Sentenza n. 1977 del 24 Aprile 2025]*.

Un orientamento minoritario, ma presente sia in giurisprudenza di merito sia in alcune pronunce di legittimità (Cass. n. 27243/2024), sosteneva invece che ciò che rileva ai fini della nullità non è la qualificazione della fideiussione come omnibus o specifica, bensì l'**aderenza del contratto a valle allo schema negoziale uniforme ABI**, indipendentemente dalla sua denominazione *[Tribunale Di Torino, Sentenza n. 1977 del 24 Aprile 2025][Tribunale di Firenze, Sentenza n. 1585 del 19 maggio 2024]*.

L'ordinanza n. 21545 del 24 giugno 2026 della Terza Sezione *[Sez. Terza Civile, Ordinanza n. 21545 del 24/06/2026]* ha ulteriormente

chiarito che il giudice di merito non può limitarsi a declinare la domanda di nullità sulla sola base della qualificazione della garanzia come specifica, essendo tenuto ad esaminare il contenuto concreto del contratto e a verificare la rispondenza delle clausole a quelle censurate, valutando poi la riconducibilità all'intesa anticoncorrenziale alla luce degli elementi di prova disponibili.

5. Il profilo temporale: efficacia del provvedimento del 2005 per fideiussioni stipulate dopo il 2005

Un ulteriore fronte di incertezza riguardava la **portata temporale** del provvedimento del 2005. Da un lato, si riteneva che esso costituisse prova privilegiata solo per le fideiussioni stipulate nel periodo oggetto di accertamento (approssimativamente ottobre 2002 - maggio 2005); per quelle successive, il garante avrebbe dovuto fornire prove autonome della permanenza dell'intesa *[Tribunale Di Messina, Sentenza n. 667 del 4 Aprile 2025][Tribunale Di Nocera Inferiore, Sentenza n. 1647 del 12 Maggio 2025]*. Dall'altro lato, alcune pronunce sostenevano una proiezione "ultra-attiva" del provvedimento, in ragione della persistenza degli effetti dell'intesa anche dopo la sua formale cessazione *[Tribunale di Firenze, Sentenza n. 1585 del 19 maggio 2024]*.

Cass. n. 30383/2024 aveva enunciato che la fideiussione «deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale» *[Tribunale Di Nocera Inferiore, Sentenza n. 1647 del 12 Maggio 2025]*. Questa impostazione fu seguita dalla I Sezione con le ordinanze nn. 657, 660, 675 e 1170 del gennaio 2025 *[Tribunale Di Nocera Inferiore, Sentenza n. 1647 del 12 Maggio 2025]*, con l'esclusione dell'applicabilità della prova privilegiata per fideiussioni stipulate anni dopo il 2005.

La materia restava tuttavia divisa, come documentato dall'ordinanza interlocutoria della Terza Sezione n. 23959 del 23 luglio 2026 *[Sez. Terza Civile, Ordinanza Interlocutoria n. 23959 del 23/07/2026]*, che rimise a nuovo ruolo un procedimento in attesa della definizione delle questioni da parte delle Sezioni Unite, e dall'ordinanza n. 17437 del 2 giugno 2026 della Prima Sezione *[Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 17437 del 02/06/2026]*, che, nel riepilogare i principi consolidati, cassò con rinvio una sentenza che aveva dichiarato la nullità senza che il provvedimento della Banca d'Italia fosse mai stato ritualmente prodotto.

COMMENTO ANALITICO ALLA SENTENZA CASS., SEZ. UNITE CIVILI, N. 24825 DEL 28 AGOSTO 2026

1. Genesi e natura del procedimento

La sentenza in commento non è pronunciata all'esito di un giudizio di cassazione ordinario, ma su **rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.**, strumento introdotto dalla riforma Cartabia per consentire ai giudici di merito di interpellare direttamente le Sezioni Unite quando una questione di diritto sia di particolare importanza e presenti contrasti giurisprudenziali. Il Tribunale di Siracusa, con ordinanza del 1° agosto 2025, aveva investito la Corte di tre quesiti relativi alla fideiussione conforme allo schema ABI; il Primo Presidente aveva dichiarato il rinvio ammissibile con decreto dell'11 novembre 2025, evidenziando l'esistenza di orientamenti non omogenei [Sez. Unite Civile, Sentenza n. 24825].

La **controversia sottostante** vedeva due fideiussori opporsi a un decreto ingiuntivo emesso in loro favore da un cessionario di crediti bancari, fondato su fideiussioni rilasciate

nel 2015 a garanzia di specifiche operazioni creditizie (conto corrente e finanziamento chirografario) di un'impresa individuale. I garanti sostenevano la nullità parziale delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all'art. 1957 c.c., con conseguente decadenza del creditore non avendo questi agito giudizialmente entro il semestre. La cessionaria eccepiva la natura specifica delle garanzie e la loro estraneità temporale all'accertamento del 2005.

2. Primo principio: il limite temporale del provvedimento del 2005 — una soluzione restrittiva ma non rigida

Le Sezioni Unite adottano una soluzione che si colloca nel solco dell'orientamento **restrittivo** già enunciato dalle ordinanze del 2024-2025, ma lo arricchisce di una **dimensione dinamica** che impedisce di ridurlo a una rigida barriera temporale.

Il punto di partenza è sistematico: il d.lgs. n. 3/2017, attuativo della Direttiva 2014/104/UE sul *private enforcement* del diritto della concorrenza, prevede che il valore probatorio dell'accertamento dell'autorità «riguarda la natura della violazione e la sua portata materiale, personale, temporale e territoriale» (art. 7). Ne consegue che il provvedimento del 2005 costituisce **prova privilegiata** solo entro il proprio perimetro, mentre per periodi esterni ad esso la stessa efficacia probatoria non può essere semplicemente trasferita.

Tuttavia, le Sezioni Unite precisano che il giudice non può semplicemente declinare l'accertamento adducendo l'estraneità temporale della fideiussione. Egli deve compiere una **ricognizione del contenuto e della portata dell'accertamento**, che può evidenziare:

- **verso il passato**: se il provvedimento del 2005 attesti che la standardizzazione clausolare era una pratica bancaria già consolidata prima della formazione dello schema ABI (§ 93 del provvedimento), ciò è rilevante anche per fideiussioni anteriori al 2002;
- **verso il futuro**: se il provvedimento contenga proiezioni sulla dinamica di mercato o segnali che l'intesa aveva una tendenza alla persistenza, tali elementi possono essere valorizzati, tenendo conto del fisiologico "ritardo nella dissoluzione degli effetti".

Principio di diritto enunciato (sul primo e secondo quesito, trattati congiuntamente):

> «Nel caso di fideiussione specifica riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all›art. 1957 cod. civ., costituita in un tempo pregresso e successivo al lasso temporale oggetto del provvedimento della Banca d›Italia n. 55 del 2005, il giudice di merito accerta, nell›ambito del suo proprio sindacato, la rispondenza o meno del modello negoziale utilizzato a un›intesa o pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza, tale da determinare la nullità della garanzia «a valle», a mente dei principî enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 41994 del 2021, utilizzando, quale elemento di prova da solo non sufficiente, il suddetto accertamento amministrativo, previa ricognizione del contenuto e della portata di esso con riferimento sia all›ambito temporale sia all›ambito oggettivo ulteriori rispetto a quelli suoi propri» [Sez. Unite Civile, Sentenza n. 24825].

L'implicazione pratica è di rilievo: la banca può sottrarsi alla nullità dimostrando che le clausole furono il frutto di una **trattativa effettiva e libera**, non della standardizzazione derivante dall'intesa; il fideiussore, per contro, non può limitarsi a produrre il testo contrattuale e invocare la coincidenza testuale, ma deve fornire ulteriori elementi di prova, quali la diffusione uniforme delle clausole nel sistema

bancario, la mancanza di alternative sul mercato, documentazione statistica o indicazioni comparate.

3. Secondo principio: le fideiussioni specifiche — superamento della distinzione categoriale in chiave probatoria

Sul secondo quesito, le Sezioni Unite tracciano una linea che, pur restando teoricamente **agnostica** rispetto alla questione se le fideiussioni specifiche siano o meno coperte dall'accertamento del 2005 in via di principio, risolve la questione sul piano **probatorio** con esiti sostanzialmente restrittivi per il garante.

Il punto centrale è che il provvedimento della Banca d'Italia riguardava lo schema omnibus in ragione degli effetti sistemici della standardizzazione su una «serie indefinita di rapporti anche futuri», caratteristica strutturalmente propria di quella tipologia. Per la fideiussione specifica, tale effetto anticoncorrenziale non è insito nella struttura del contratto, ed è quindi necessario che chi invoca la nullità provi — con ogni mezzo istruttorio disponibile, compreso l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. da calibrare secondo gli indici dell'art. 3 d.lgs. n. 3/2017 — che l'intesa o pratica concordata si estendeva anche a quella tipologia di garanzia.

La Corte non afferma dunque che le fideiussioni specifiche siano intangibili dalla nullità antitrust, ma che su di esse il provvedimento del 2005 opera come «elemento di prova da solo non sufficiente, in questa ipotesi a fortiori». Spetta al giudice di merito compiere una valutazione in concreto, senza poter eludere l'accertamento attraverso la mera qualificazione tipologica della garanzia *[Sez. Terza Civile, Ordinanza n. 21545 del 24/06/2026]*.

Questa soluzione è coerente con l'impostazione già seguita da alcune corti di merito che, pur ritenendo la fideiussione specifica non coperta dalla prova privilegiata del 2005, avevano ritenuto possibile l'accertamento della nullità attraverso la produzione di elementi probatori autonomi, come la dimostrazione dell'uniforme applicazione delle clausole da parte di una pluralità di istituti di credito *[Tribunale di Firenze, Sentenza n. 1585 del 19 maggio 2024]*.

4. Terzo principio: la clausola di "pagamento a prima richiesta" e la decadenza ex art. 1957 c.c.

Il terzo profilo affrontato dalla sentenza è quello che, nella pratica contenziosa, presenta maggiore frequenza applicativa: dichiarata nulla la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6 dello schema ABI), quale sorte tocca alla compresente clausola di pagamento **"a semplice richiesta scritta"** (art. 7 dello schema)?

Il Tribunale remittente propendeva per la **propagazione della nullità** anche a quest'ultima clausola, con la conseguenza che il creditore avrebbe dovuto necessariamente agire in via giudiziale entro il semestre dalla scadenza dell'obbligazione principale. Le Sezioni Unite disattendono questa tesi con argomentazione articolata e convincente.

Ragioni sostanziali. La clausola di pagamento a prima richiesta non fu oggetto di censura nel provvedimento del 2005, che anzi ne riconobbe la funzione di protezione e circolazione del credito (§ 81 del provvedimento). Essa risponde a una logica distinta dalla clausola di deroga: non sopprime il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., ma **modifica le modalità** con cui il creditore deve rispettarlo, esonerando dall'onere di proporre un'azione giudiziale e rendendo sufficiente una **richiesta stragiudiziale scritta** entro il semestre.

Ragioni strutturali. Le due clausole occupano articoli distinti del modello contrattuale e assolvono funzioni diverse: la prima (art. 6) elimina il termine; la seconda (art. 7) disciplina le modalità di escussione del garante. La reviviscenza dell'art. 1957 c.c. a seguito della

nullità della deroga significa che il semestre torna a decorrere, non già che il creditore debba necessariamente agire in giudizio.

Principio di diritto:

> «Qualora una fideiussione rechi una clausola di «pagamento a prima richiesta», il creditore evita, in ragione di essa, d›incorrere in decadenza anche con un›istanza stragiudiziale inviata al garante nei termini previsti dall›art. 1957, cod. civ., seppure la compresente clausola di esenzione dal rispetto dei suddetti termini sia stata dichiarata nulla perché oggetto d›intese o pratiche concordate indebitamente restrittive della concorrenza nel mercato rilevante» [Sez. Unite Civile, Sentenza n. 24825].

Questo approdo è coerente con l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità sulla clausola di pagamento a prima richiesta, che ne ha riconosciuto la compatibilità con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., ritenendola idonea a integrare una deroga parziale alle modalità — non già al termine — di cui alla norma codicistica (Cass. n. 660/2025; Cass. n. 34678/2024 *[Tribunale Di Torino, Sentenza n. 1977 del 24 Aprile 2025]*). Sul punto, il Tribunale di Torino aveva già osservato che «la formula "a semplice richiesta" costituisce una deroga ammissibile delle modalità con cui l'onere descritto dall'art. 1957 deve essere esercitato dal creditore, nel caso di specie non necessariamente con un'azione giudiziaria» *[Tribunale Di Torino, Sentenza n. 1977 del 24 Aprile 2025]*.

Un'importante precisazione pratica: perché l'istanza stragiudiziale valga ad evitare la decadenza, essa deve essere inviata **entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale**, nel rispetto del termine sostanziale che torna pienamente operativo a seguito della nullità della clausola derogatoria. Non è invece necessario che entro quel termine sia stata proposta o proseguita un'azione giudiziale.

5. Il dispositivo e la funzione nomofilattica

La Corte enuncia i principî di diritto e restituisce gli atti al **Tribunale di Siracusa**, cui spetta decidere il merito applicando i principi enunciati, nonché regolare le spese dell'attività difensiva svolta nella fase pregiudiziale.

Va sottolineato che la pronuncia interviene a chiudere un periodo di notevole incertezza, documentato dalle numerose ordinanze interlocutorie di rimessione a nuovo ruolo *[Sez. Terza Civile, Ordinanza Interlocutoria n. 23959 del 23/07/2026]* e dalla diffusione di posizioni contrastanti sia nella giurisprudenza di legittimità sia nell'Arbitro Bancario Finanziario, che già aveva adottato orientamenti restrittivi sulle fideiussioni specifiche e su quelle successive al 2005 *[Decisione n. 1186/2026][Decisione n. 9007/2023][Decisione n. 6093/2024][Decisione n. 2374/2025]*.

6. Osservazioni conclusive

La sentenza n. 24825/2026 si inscrive nel percorso nomofilattico inaugurato da Cass. SS.UU. n. 41994/2021 con alcuni importanti correttivi di sistema:

1. **Sul piano temporale**, la soluzione adottata è equilibrata: nega l'applicazione automatica della prova privilegiata oltre il perimetro del provvedimento del 2005, ma impone al giudice di merito una ricognizione dinamica del contenuto di quel provvedimento, evitando così che la mera data del contratto diventi uno sbarramento insuperabile.
2. **Sul piano oggettivo**, la Corte non cristallizza la distinzione categoriale omnibus/specifica in termini assoluti, ma la traduce in una diversa articolazione dell'onere probatorio, con esiti pratici sfavorevoli al garante che si limiti alla produzione del testo contrattuale.
3. **Sul piano degli effetti della nullità**, la dissociazione tra la sorte della clausola di deroga (nulla) e quella della clausola

di pagamento a prima richiesta (valida) costituisce una soluzione tecnica apprezzabile, che evita di trasformare ogni declaratoria di nullità parziale in un automatico strumento di liberazione dal vincolo fideiussorio, bilanciando l'interesse del garante alla protezione dalle clausole anticoncorrenziali con quello del creditore alla certezza dei tempi di escussione.

In prospettiva, la pronuncia lascia aperto il cantiere dell'onere probatorio in concreto: sarà compito della giurisprudenza di merito elaborare, sulla scorta degli indici forniti dalle Sezioni Unite e degli strumenti istruttori disponibili, standard probatori praticabili che evitino tanto l'automatismo della nullità per mera coincidenza testuale, quanto l'impossibilità probatoria per il garante che si trovi a dover dimostrare intese asseritamente cessate anni prima della stipulazione del contratto.